T. Lost.

La la bar

Pentrele

SENTENZA N.

N. 459/2010

R.G.

N.

R.O.



REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE IV CIVILE

in composizione collegiale nelle persone di

dr.

Federico

Buono

Presidente

dr.

Paolo

Roggero

Consigliere

dr. ssa Monica

Fagnoni

Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato promossa con ricorso notificato a ministero aiutante ufficiale giudiziario addetto alla Corte d'Appello di Milano

da da
MALLUNA MOOPERATIVA SOCIALS CONTUB (C.F.: MIMMUSISS)
in persona del Presidente pro tempore
elettivamente domiciliata in Milano presso lo
studio dell'Avv.
unitamente all'Avv.
delega a margine dell'atto di appello
appellante
contro
(C.F.: RIBBIA (BEARD) titolare
dell'omonima ditta individuale
elettivamente domiciliato in Milano de Condonica presso lo
studio dell'Avv. dell'Avv. che lo rappresenta e difende,
unitamente all'Avv. del Foro di Lodi per delega a
margine della comparsa di costituzione e risposta
appellato
e contro
(C.F.: (C.F.: persona del legale
rappresentante pro tempore
elettivamente domiciliata in Cormano
lo studio dell'Avv. Caola Donzell che la rappresenta e difende,

100

unitamente all'Avv. per delega a margine della comparsa di costituzione e risposta

appellata

nonché contro

CONDOMINIO di persona dei rispettivi amministratori pro tempore
elettivamente domiciliati in Milano, Via Rossetti, 37 presso lo studio degli Avv.ti Matteo Rezzonico che li rappresenta e difende del delega in calce all'atto di chiamata

appellati-terzi chiamati

Oggetto: appalto

CONCLUSIONI DELLE PARTI: ved. fogli allegati.



Svolgimento del processo atto di citazione, ritualmente notificato. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1089/03 con il quale il Tribunale di Lodi le ingiungeva di corrispondere a quale titolare dell'omonima ditta individuale, la somma capitale di € oltre accessori, per lavori di sgombero e smaltimento rifiuti effettuati presso i condomini in Milano, Via La cooperativa chiedeva ed otteneva di essere autorizzata alla chiamata in causa di affinché, qualora fosse stata condannata al pagamento di quanto richiesto da germana, venisse ritenuto il proprio diritto ad essere dalla stessa manlevata e tenuta indenne da ogni domanda di pagamento. Si costituiva contestando le domande della cooperativa opponente chiedendone il rigetto. chiedeva ed otteneva di essere autorizzata alla chiamata in giudizio dei condomini in Milano, Via i quali, costituitisi, negavano di aver autorizzato il subappalto a la cooperativa assumendo di aver appaltato i lavori di smaltimento unicamente alla di aver integralmente pagato il corrispettivo concordato di € Con sentenza n. 913/08, emessa in data 18/11-31/12/2008, il Tribunale di Lodi confermava il decreto ingiuntivo opposto condannando la cooperativa al pagamento in favore di della somma di € con interessi legali dalla scadenza di ogni fattura al saldo oltre alla rifusione nei confronti delle parti del processo delle spese di lite. Avverso la suindicata sentenza proponeva appello la cooperativa articolando i seguenti motivi: 1) inadeguata valutazione della domanda di garanzia; 2) violazione dell'art. 653 c.p.c.; 3) errata liquidazione delle spese di giudizio. L'appellante chiedeva altresì disporsi c.t.u. finalizzata ad accertare la congruità dei prezzi esposti nelle fatture azionate con il procedimento monitorio. e i due condomini si costituivano chiedendo il rigetto dei motivi di appello e la conferma della sentenza di primo grado. chiedeva l'accertamento che nessuna domanda era stata formulata nei suoi confronti nell'appello della cooperativa



All'udienza del 20/12/2012, esaurita la fase della trattazione, le parti precisavano le conclusioni sopra descritte, sulle quali la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di legge per il deposito degli scritti difensivi finali.

Motivi della decisione

I fatti di cui è causa possono riassumersi come segue: dopo che
nel novembre 2002 aveva ricevuto incarico dai
condomini in Milano di via la e di Via la di
eseguire opere di sgombero e smaltimento rifiuti presenti nelle
cantine e nei solai, si era rivolta, per il trasporto e lo smaltimento
dei rifiuti, alla cooperativa sociale la quale, valutando che
per l'esecuzione di tali attività era necessaria l'utilizzazione di
particolari mezzi, non a sua disposizione, si era rivolta, alla ditta
di aveva quindi inviato, su propria
carta intestata, all'amministrazione dei condomini interessati due
distinti preventivi di spesa per quanto richiesto che, accettati,
consentivano l'inizio dei lavori. Terminata l'interattività
provvedeva ad emettere due fatture intestate ad ognuno dei
condomini i quali ne rifiutavano il pagamento, almeno integrale,
in quanto a loro avviso gli importi richiesti non erano giustificati.
Alla fine si accordava con i condomini per il pagamento
della somma complessiva di € . Nel frattempo la
cooperativa sociale emetteva le proprie fatture nei
confronti di esponendo, peraltro, importi considerati
esorbitanti e non congrui rispetto all'attività svolta come poteva
evincersi dal raffronto con il preventivo rilasciato dalla cooperativa
e i formulari della ditta relativi lo smaltimento dei rifiuti.
peraltro, offriva alla cooperativa, al solo fine di
definizione bonaria e transattiva, la somma di €
peraltro la cooperativa dichiarava di accettare come acconto
determinando così il ritiro dell'offerta.
Dal canto suo la richiesta di nagamente per il lavoro
cooperativa la richiesta di pagamento per il lavoro svolto indicando l'importo dovuto in € la richiesta di pagamento per il lavoro
riscontro alla sua richiesta provvedeva a chiedere ed ottenere,
per la predetta somma ,decreto ingiuntivo. L'appellante non contestava di essere debitrice della ditta
ma contestava l'importo di quanto asseritamente dovuto, con
richiesta di apposita c.t.u. e si doleva che il Giudice di primo
Hornesta di apposita c.t.d. e si doleva che il Ciddice di primo



grado non avesse considerato fondata la domanda di garanzia svolta nei confronti di

la Corte non ritiene di accedere alla richiesta di c.t.u. e ciò in quanto espressa in termini troppo generici non corredata da elementi presuntivi o da tabelle dalle quali potersi evincere il presupposto sul quale la richiesta si basa e cioè l'eccessività dei costi esposti dalla ditta

Quanto alla domanda di garanzia, occorre precisare che l'art. 106 c.p.c. seconda parte disciplina la chiamata in garanzia rispetto alla quale la teoria processualistica distingue fra garanzia cosiddetta propria e garanzia impropria. La garanzia ricorre ogni volta che esiste un diritto di un soggetto ad essere tenuto indenne da una determinata perdita patrimoniale discendente dall'affermazione della pretesa di un terzo: se il diritto fatto valere è unico la garanzia è propria, se la garanzia non si fonda su uno stesso rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio dall'attore ma sorge da distinti rapporti giuridici sostanziali collegati fra di loro solo in via di fatto la garanzia è impropria.

la Corte, come del resto aveva già sottolineato il primo Giudice. osserva che l'appellante non ha provato il fondamento della propria richiesta in quanto non esiste prova alcuna che il pagamento da parte della cooperativa nei confronti del fosse condizionato al pagamento da parte di essendo quest'ultima rimasta estranea ai rapporti intercorsi tra le prime due essa non può ritenersi vincolata da accordi ai quali non aveva partecipato e quindi non poteva essere tenuta a malevare la cooperativa in relazione a importi addirittura più elevati di quelli riscossi dai committenti. Inoltre, a dire di e non puntualmente contestato dalla cooperativa questa seppure compulsata dalla prima in relazione ai problemi sollevati dai condomini e invitata a partecipare ad un incontro, ne era rimasta assente tanto che anno la fine di contemperare i vari interessi, era addivenuta ad un accordo transattivo, accordo che comunque non prevedeva la ditta individuale rimasta estranea alla fase e nei confronti della quale unica obbligata era da ritenersi proprio la cooperativa

La giurisprudenza citata dall'appellante afferma che in tema di giurisdizione tra giudice italiano e giudice straniero è indifferente che si verta su questione di garanzia propria o impropria, ma la decisione citata appare irrilevante ai fini che qui interessano.



La Corte non ritiene che l'offerta da parte di alla cooperativa del pagamento della somma di € possa intendersi quale riconoscimento del debito che la cooperativa aveva nei confronti del pagamento di una somma corrispondente alla quota parte di quella ricevuta dai condomini a favore dei quali l'attività era stata prestata.

Se quindi, l'appello principale della cooperativa deve essere respinto, occorre diversamente argomentare per il motivo 2 come sopra indicato.

Invero il primo Giudice dopo aver confermato il decreto ingiuntivo opposto condannava la cooperativa al pagamento della somma portata dal decreto ingiuntivo. Per espressa indicazione contenuta dall'art. 653 c.p.c., con la sentenza passata in giudicato o provvisoriamente esecutiva che rigetta l'opposizione, il decreto che non ne sia già munito acquista efficacia esecutiva. Il Giudice cioè aveva duplicato i titoli in base ai quali era stato disposto il pagamento di quanto preteso dal Beretta.

La cooperativa si doleva poi del fatto che fosse stata condannata al pagamento delle spese processuali nei confronti di tutte le parti del processo e anche a favore dei due condomini chiamati da cocorre sul punto rilevare che il primo Giudice bene aveva fatto ad imporre le spese alla cooperativa in quanto la stessa aveva svolto difese e rassegnato conclusioni in primo grado anche nei confronti dei due condomini nei confronti dei quali la stessa, pertanto, doveva ritenersi soccombente.

Quanto alle spese del giudizio in favore di esse competono, sia per il primo sia per il secondo grado, all'appellante. È principio consolidato in Cassazione¹ che in tema di liquidazione delle spese sostenute dal terzo chiamato in garanzia una volta che sia stata rigettata la domanda principale, vanno poste a carico della parte che, rimasta soccombente abbia provocato e giustificato la chiamata in garanzia trovando tale statuizione giustificazione nel principio di causalità che governa la regolamentazione delle spese di lite

P.Q.M.

W.

¹ Cass. Civ., Sez. II, 10/11/2011, n. 23552

La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 913/08, emessa dal Tribunale di Lodi in data 18/11-31/12/2008, in contraddittorio fra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- In parziale riforma della sentenza n. 913/08, emessa dal Tribunale di Lodi in data 18/11-31/12/2008;
- Rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto:
- Condanna alla rifusione delle spese di lite del presente grado in favore di condomini in Milano, e dei che liquida, per ognuno, nella somma di € dei condomini oltre IVA, se dovuta, e CPA.;
- Conférma le statuizioni in materia di spese relative al primo grado di giudizio

Cosi deciso in Milano, il 10/04/2013

IL CONSIGLIERE EST.

laura Laguai

IL PRESIDENTE



